



Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **34** del **23/06/2022**

Oggetto: **Bilancio di previsione 2022-2023-2024 e relativi allegati: approvazione**

Adunanza ordinaria del 23/06/2022 ore 15:00 seduta pubblica.
Il Vicepresidente Giacomo Sbolgi dichiara aperta la seduta alle ore 15,19.

Risultano presenti al momento della votazione i seguenti 27 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	-	X	Bartolozzi Elena	X	-
Belgiorno Claudio	X	-	Betti Eva	X	-
Biagioni Marco	X	-	Calussi Maurizio	X	-
Cocci Tommaso	X	-	Curcio Marco	-	X
Facchi Antonio Nelson	X	-	Faltoni Monia	X	-
Fanelli Giannetto	X	-	Garnier Marilena	-	X
Guerrini Martina	X	-	La Vita Silvia	X	-
Lafranceschina Mirko	X	-	Lin Teresa	-	X
Longobardi Claudia	X	-	Maioriello Carmine	X	-
Mugnaioni Sandra	X	-	Norcia Silvia	X	-
Ovattoni Patrizia	X	-	Romei Enrico	X	-
Rosati Matilde Maria	X	-	Sapia Marco	X	-
Sbolgi Giacomo	X	-	Sciumbata Rosanna	-	X
Soldi Leonardo	X	-	Spada Daniele	X	-
Stanasel George Claudiu	X	-	Tassi Paola	X	-
Tinagli Lorenzo	X	-	Wong Marco	X	-

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Giacomo Sbolgi , con l'assistenza del Vice Segretario Generale Giovanni Ducceschi.

Assistono alla seduta i seguenti assessori :
, Leoni Flora, Squittieri Benedetta

(omissis il verbale)

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Oggetto: **Bilancio di previsione 2022-2023-2024 e relativi allegati: approvazione**

Il Consiglio

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel) intitolato "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" aggiornato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 174 "predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati" del Tuel coordinato e integrato come sopra riportato ed, in particolare, il comma 1 nel quale si dispone: "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità";

Visto l'articolo 172 del Tuel coordinato e integrato che prevede che al bilancio debbano essere allegati i documenti previsti all'art. 11, comma 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, e i seguenti documenti:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

Visto inoltre l'art. 151 "Principi generali" del medesimo Tuel coordinato e integrato, il quale recita nei primi tre commi:

1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica della durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario.

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Visto l'art. 162 del D.lgs. 267/00 che stabilisce *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni”* e, al successivo comma 6 *“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità”*;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n° 388, art. 53 comma 16 e s.m.i. che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 58 del decreto legge n° 112 del 25 giugno 2008, convertito con la legge 21 agosto 2008 n° 133, il quale stabilisce:

- per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, nonché di società o enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della



documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione; il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari è allegato al bilancio di previsione;

- la deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o ente a totale partecipazione pubblica, del predetto piano, determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili;

Preso atto

- della legge 5 maggio 2009 n. 42, "Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della costituzione";
- che il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici è diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di:
 - consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
 - verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE;
 - favorire l'attuazione del federalismo fiscale;
- che l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009;
- che entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, per l'attuazione dell'armonizzazione contabile;
- che per gli enti territoriali la delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- che il decreto legislativo 118/2011 prevede la configurazione del principio della competenza finanziaria, cd. "potenziata", secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile;
- che l'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o) del D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali;



- le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato;

- i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Al fine di consentire l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati contabili, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l'altro, che i programmi siano raccordati alla classificazione Cofog di secondo livello (gruppo Cofog), come definita dai relativi regolamenti comunitari;

- gli schemi di bilancio sperimentali, sono quelli previsti dal DPCM 28 dicembre 2011 concernente le modalità della sperimentazione;

Richiamato il D. lgs. 10/08/2014, n.126 "disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi" che, all'art. 11, tratta degli schemi di bilancio;

Richiamati:

- il DM 11 agosto 2017 di aggiornamento degli allegati al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

- il DM 1 agosto 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2019, n.196, di ulteriore aggiornamento degli allegati al D. lgs. 2011/118 (undicesimo decreto correttivo);

- il DM 1 settembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1 ottobre 2020, n. 243, (dodicesimo decreto correttivo), contenente tra l'altro modifiche riguardanti il prospetto degli equilibri di bilancio degli enti locali;

il DM 1 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2021, n. 221 (tredicesimo decreto correttivo);

Richiamata la Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), ed in particolare i commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali nell'ultimo ventennio. Dal 2019, infatti, già in fase previsionale, il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D. lgs.118/2011) e dal Tuel, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considerano in equilibrio in presenza di un "*risultato di competenza non negativo*". desunto "*dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto*" (allegato 10 al D. lgs. 118/2011).

Richiamati gli artt. 738-783 della Legge 160/2019, che ha disposto l'unificazione dell'imposta IMU/TASI (assorbimento della TASI nell'IMU) a decorrere dall'anno 2020;

Richiamati i commi 816-847 della sopracitata Legge che dispongono, a decorrere dal 2021, l'istituzione del nuovo "canone unico" destinato ad assorbire i prelievi sull'occupazione di suolo pubblico e sulla pubblicità comunale, sostituendo la tassa per l'occupazione di spazi



ed aree pubbliche, l'imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art.27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Richiamato l'art. 57 del D.L. 26 ottobre 2019 n.124 in materia di "disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", il quale, al comma 2 dispone che, a decorrere dall'anno 2020, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali cessano di applicarsi le disposizioni in materia di contenimento e riduzione della spesa. Vengono di fatto abrogati i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, missioni, stampa di relazioni e pubblicazioni, autovetture e buoni taxi. Vengono poi abrogati i vincoli procedurali per l'acquisto, locazione e manutenzione di immobili;

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

- l'art. 3 comma 5-*sexiesdecies* della Legge 25 febbraio 2022 n. 15, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 ("milleproroghe"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 S.O. n. 8, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2022;

Considerato che il decreto "milleproroghe" ha previsto che, a decorrere dal 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Richiamata la La legge di bilancio per il 2022 (comma 564) che ha ridefinito la dotazione a regime del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dal 2022, intervenendo sul comma 448 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016, al fine di ricomprendervi le integrazioni di risorse recate dai commi 172-173 (potenziamento asili nido), 174 (trasporto dei disabili) e 563 (finanziamento dei servizi in materia sociale) della legge medesima. In base a quanto detto, il Fondo è stato rideterminato in 6.949,5 milioni per l'anno 2022, in 7.107,5 milioni per l'anno 2023, in 7.476,5 milioni per l'anno 2024, e progressivamente incrementato fino all'anno 2030;

Considerato che la predisposizione del bilancio 2022/2024 non ha potuto prescindere né dalla situazione di criticità che caratterizza lo scenario europeo, con ripercussioni su alcune tipologie di spese che l'Ente è tenuto a sostenere legate all'approvvigionamento energetico e delle materie prime, né dal quadro complessivo nazionale, caratterizzato dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria che il Paese sta cercando di superare e dai suoi riflessi socio-economici;

A fronte degli aumenti in via previsionale di spese per utenze di energia elettrica e gas, è previsto il contributo statale di cui al DL 17/2022 (riguardante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia). Entro il 30 giugno, come previsto dal DL 50 del 17



maggio 2022, che ha incrementato di 150 milioni di euro il contributo di cui all'art. 27 c. 2 del DL 17, dovrà essere ripartita a favore degli enti l'ulteriore quota di contributo;

Dato atto che, per il 2022, non arriveranno risorse aggiuntive connesse alla fase di emergenza sanitaria, fatta eccezione per il contributo a ristoro dei mancati gettiti dell'imposta di soggiorno persi nel primo trimestre (come previsto dalla L. 28 marzo 2022 n. 25, di conversione del DL 27 gennaio 2022, n. 4., "sostegni-ter"). Lo stesso decreto (art. 13, commi 1-5) ha sancito il vincolo delle risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n.178), alla finalità di ristorare la perdita di gettito e le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l'anno 2022, prevedendo altresì che le risorse assegnate per l'emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di perdita di gettito (di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104) possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le medesime finalità cui sono state assegnate. Le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate. Gli enti locali che utilizzano tali risorse sono tenuti a inviare al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza.

Richiamato l'art 57 co. 1-quater del Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) e il successivo DL 228/2021, art. 3 comma 5-octies, di modifica dell'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125), che proroga al 2024 la possibilità per gli enti locali di utilizzare senza vincoli di destinazione, anche per la parte corrente, del bilancio, le economie derivanti da:

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi;

A questo proposito l'Ente si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1, comma 867, Legge 205/2017;

Preso atto che lo schema di bilancio finanziario si compone dei documenti di seguito elencati; alcuni di questi presentano, in distinte colonne intestate "*residui presunti al termine dell'esercizio 2021*" e "*previsioni definitive dell'anno 2021*", rispettivamente, i residui presunti e le previsioni definitive di competenza e cassa dell'esercizio 2021:

- Bilancio di previsione entrate 2022 – 2024, che riporta le previsioni di entrata di competenza e di cassa per titolo e tipologia per il triennio 2022 – 2024;
- Bilancio di previsione spese 2022 – 2024, che riporta le previsioni di spesa di competenza e di cassa per missione, programma e titoli per il triennio 2022 – 2024;
- Bilancio di previsione 2022 – 2024 – riepilogo generale delle entrate per titoli che



riporta il riepilogo per titoli delle previsioni di entrata di competenza e di cassa per il triennio 2022 – 2024;

- Bilancio di previsione 2022 – 2024 – riepilogo generale delle spese per titoli che riporta il riepilogo per titoli delle previsioni di spesa di competenza e di cassa per il triennio 2022 – 2024;
- Bilancio di previsione 2022 – 2024 – riepilogo generale delle spese per missione che riporta il riepilogo per missione delle previsioni di spesa di competenza e di cassa per il triennio 2022 – 2024;
- Quadro generale riassuntivo 2022 – 2024 che riporta il riepilogo generale per titoli delle previsioni di competenza e di cassa delle entrate e delle spese previste nel triennio 2022 – 2024;
- Bilancio di previsione 2022 – 2024 – equilibri di bilancio che riporta il prospetto per la dimostrazione dell'equilibrio di parte corrente, dell'equilibrio di parte capitale e dell'equilibrio finale del bilancio di previsione per gli esercizi 2022 – 2024;
- Risultato di amministrazione presunto: i dati riportati si riferiscono al risultato presunto di amministrazione relativo all'esercizio 2021;
- Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato nel triennio 2022-2024;
- Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità che riporta gli stanziamenti per il fondo crediti di dubbia esigibilità nel triennio 2022 - 2024;
- Bilancio di previsione 2022 – 2024 – utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, che riporta per missione programma e titolo le previsioni di spesa relative all'utilizzo di tali tipologie di contributi per il triennio 2022 – 2024;
- Bilancio di previsione 2022 – 2024 – spese per funzioni delegate dalle regioni, che riporta per missione programma e titolo le previsioni di spesa relative a funzioni delegate dalla Regione per il triennio 2022 – 2024;
- Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli Enti Locali, che riporta la dimostrazione del rispetto del limite all'indebitamento;
- Tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; a questo proposito si richiamano le disposizioni di cui al D.M. 28 dicembre 2018 relative ai parametri obiettivi le quali hanno determinato l'applicazione degli stessi a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020;
- Nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata ai sensi della legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del D. L. 112/2008, inserita nella Nota integrativa;
- Analisi dei servizi a domanda individuale e relativo riepilogo con indicazione del grado di copertura;



- Piano investimenti triennale e riepilogo per fonti di finanziamento e impieghi;
- Piano degli indicatori di bilancio 2022-2024;

Vista la nota integrativa prevista dall'articolo 11 comma 3 lettera g) del D.lgs 118/2011, integrato e modificato dal D.lgs. 126/2014;

Richiamati:

- l'indirizzo internet del Comune di Prato dove sono pubblicati i rendiconti della gestione del Comune di Prato: www.comune.prato.it (sezione: amministrazione trasparente/Bilanci);
- l'indirizzo internet del Comune di Prato dove è pubblicato il bilancio consolidato 2020 del Comune di Prato: www.comune.prato.it (sezione: amministrazione trasparente/Bilanci);
- l'elenco degli indirizzi internet dove sono pubblicati i bilanci degli enti partecipati riportato all'interno della Nota integrativa;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 22/07/2021 di approvazione del Rendiconto della gestione 2020 e relativi allegati;

Dato atto che non sono previste modifiche al Regolamento dell'imposta di soggiorno né modifiche delle misure della stessa;

Considerato che le tariffe del canone unico patrimoniale sono contenute nel tariffario costituente allegato alla DGC n. 175/2022 di cui all'elenco dei provvedimenti a seguire;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 9/09/2021 ad oggetto "Documento unico Programmazione 2022/2024 - Sezione Strategica";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 177 ad oggetto "Nota di aggiornamento al DUP 2022/2024";
- la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 26/05/2022 ad oggetto: "Nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 – Approvazione";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 10/05/2022 ad oggetto "Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada - anno 2022 - ai sensi degli articoli 208 e 142 del D. Lgs. 285/1992";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 19/05/2022 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2022 - Addizionale Comunale all'IRPEF - Conferma aliquota";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 17/03/2022 ad oggetto "Bilancio 2022. Provvedimenti ai sensi dell'art. 172, comma 1 del D. Lgs. 267/2000: aree fabbricabili in aree Peep";
- la deliberazione di Consiglio n. 25 del 19/05/2022 ad oggetto: "Modifica al Regolamento dell'imposta Municipale Propria (IMU) come disciplinata ai commi 739 e seguenti Legge 27 dicembre 2019 n. 160";

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



- la deliberazione di Consiglio n. 26 del 19/05/2022 ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU) - determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2022";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 24/05/2022 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2022 - Tributi, servizi locali e servizi a domanda individuale. Approvazione tariffe";
- la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 440 del 25/05/2022 ad oggetto: "Validazione da parte di Ato Toscana Centro del Piano economico finanziario (P.E.F.) del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022/2025 – Presa d'atto";
- la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 310 del 18/05/2022 ad oggetto: "Tributo sui rifiuti (TARI) – Approvazione tariffe anno 2022";
- la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 312 del 19/05/2022 ad oggetto: "TARI anno 2022 - Agevolazioni a carattere sociale per utenze domestiche ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento";

Visto l'art. 166 del D. lgs 267/2000 coordinato e integrato il quale recita:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio;

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio;

2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo."

Preso atto che nel bilancio 2022 – 2024 gli stanziamenti del fondo di riserva e della spesa corrente risultano essere i seguenti:

	2022	2023	2024
Fondo di riserva	944.199,92	863.061,91	854.722,28
Spese correnti	212.413.649,21	200.965.442,12	197.637.878,69
Incidenza	0,44%	0,43%	0,43%

Fondo di riserva di cassa: 890.028,34



Spese finali di cassa: 360.574.363,50

Incidenza: 0,25%

e che, pertanto, il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa sono costituiti nei limiti di cui all'articolo 166 del D.lgs 267/2000;

Richiamato l'art 56-bis, comma 11, del DL 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge n. 98/2013, nella formulazione conseguente alla integrazione disposta dall'art. 7, comma 5, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, che prevede l'obbligo per gli enti territoriali di destinare prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui il dieci per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile. A questo proposito l'Ente destina, in sede previsionale, parte dei proventi da alienazioni patrimoniali all'estinzione anticipata di prestiti (rispettivamente per 625.500,00, 609.730,00 e 451.000,00 nel triennio);

Richiamata la disposizione di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ("legge di bilancio 2017") e successive modifiche che, a decorrere dal 2018, circoscrive mediante puntuale elencazione le spese finanziabili con i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni devolvendoli esclusivamente e senza vincoli temporali ad interventi riconducibili all'urbanizzazione e alla manutenzione del territorio. Nel rispetto dei vincoli previsti dalla suddetta normativa, la destinazione delle entrate da titoli abilitativi e relative sanzioni nel triennio 2022-2024 risulta essere la seguente:

- a spese correnti: 5.500.000,00 sul triennio;

Ricordato che la Legge di bilancio 145/2018, prevede a partire dall'annualità 2021 l'applicazione di un nuovo fondo, ovvero l'istituzione a carico dell'Ente di un fondo di garanzia dei debiti commerciali, che consiste in un accantonamento di risorse correnti determinato con una percentuale che proporzionalmente aumenta in base ai giorni di ritardo nei pagamenti medi tenuti dall'Ente. L'adempimento riguarda gli enti non rispettosi dei termini di pagamento delle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. 231/2011 o che non riducano il debito pregresso o non alimentino correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC).

Dato atto che Il Comune di Prato, avendo rispettato per l'anno 2021 tutti i parametri previsti ai commi 859-872 della L. 145/2018 ed assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione in materia di pagamenti, non è obbligato ad accantonare al fondo di garanzia dei debiti commerciali del Bilancio 2022;

Richiamato l'articolo 119 primo comma della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n° 1, che nel testo in vigore dall'01.01.2014 recita:

<< i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'unione europea>>;

Visto lo statuto comunale ed il regolamento di contabilità approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 11 del 21/02/2019;



Visto i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, Enti e società partecipate in ordine alla regolarità tecnica e contabile in data 30.05.2022 ;

Visto il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell'art. 239 del D,Lgs. 267/2000, parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 2 "Sviluppo economico, finanze patrimonio , politiche comunitarie" in data 23.06.2022;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del già richiamato d.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Presenti 27

Favorevoli 17 Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, Guerrini, Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Sbolgi, Wong, Romei

Contrari 10 Belgiorno, Betti, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel, Cocci, Spada, La Vita, Maioriello

De l i b e r a

1) di approvare il bilancio finanziario 2022-2024 composto dai seguenti prospetti e allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- bilancio di previsione entrate 2022 – 2024;
- bilancio di previsione 2022/2024: riepilogo generale delle entrate per titoli;
- bilancio di previsione spese 2022/2024;
- bilancio di previsione 2022/2024: riepilogo generale delle spese per titoli;
- bilancio di previsione 2022/2024: riepilogo generale delle spese per missione;
- quadro generale riassuntivo 2022/2024 che riporta il riepilogo generale per titoli delle previsioni di competenza e di cassa delle entrate e delle spese previste nel triennio 2022/2024;
- bilancio di previsione 2022/2024: equilibri di bilancio;
- tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;
- bilancio di previsione 2022/2024: spese per funzioni delegate dalle regioni;
- bilancio di previsione 2022/2024: utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel triennio 2022/2024;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



- composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato nel triennio 2022/2024;
- analisi dei servizi a domanda individuale e relativo riepilogo con indicazione del grado di copertura;
- certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario;
- piano degli investimenti 2022/2024 e riepilogo per fonti di finanziamento e impieghi;
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali;
- piano degli indicatori di bilancio 2022-2024;
- Nota Integrativa come previsto dall'art. 11 c. 3 lett.g, D.Lsg. 118/2011 contenente, tra l'altro, la nota degli oneri stimati derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, allegata al bilancio di previsione art. 1 co.383 L.244/2007;
- l'indirizzo internet del Comune di Prato dove sono pubblicati i rendiconti della gestione del Comune di Prato: www.comune.prato.it (sezione: amministrazione trasparente/Bilanci);
- l'indirizzo internet del Comune di Prato dove è pubblicato il bilancio consolidato 2019 del Comune di Prato: www.comune.prato.it (sezione: amministrazione trasparente/Bilanci);
- l'elenco degli indirizzi internet dove sono pubblicati i bilanci degli enti partecipati riportato all'interno della Nota integrativa;

2) di prendere atto delle seguenti deliberazioni:

- deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 9/09/2021 ad oggetto "Documento unico Programmazione 2022/2024 - Sezione Strategica";
- deliberazione di Giunta comunale n. 177/2022 ad oggetto "Nota di aggiornamento al DUP 2022/2024";
- proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 26/05/2022 ad oggetto: "Nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 – Approvazione";
- deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 10/05/2022 ad oggetto "Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada - anno 2022 - ai sensi degli articoli 208 e 142 del D. Lgs. 285/1992";
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 19/05/2022 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2022 - Addizionale Comunale all'IRPEF - Conferma aliquota";
- deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 17/03/2022 ad oggetto "Bilancio 2022. Provvedimenti ai sensi dell'art. 172, comma 1 del D. Lgs. 267/2000: aree fabbricabili in aree Peep";
- deliberazione di Consiglio n. 25 del 19/05/2022 ad oggetto: "Modifica al Regolamento dell'imposta Municipale Propria (IMU) come disciplinata ai commi 739 e seguenti Legge 27 dicembre 2019 n. 160";



- deliberazione di Consiglio n. 26 del 19/05/2022 ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU) - determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2022";
- deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 24/05/2022 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2022 - Tributi, servizi locali e servizi a domanda individuale. Approvazione tariffe";
- proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 440 del 25/05/2022 ad oggetto: "Validazione da parte di Ato Toscana Centro del Piano economico finanziario (P.E.F.) del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022/2025 – Presa d'atto";
- proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 310 del 18/05/2022 ad oggetto: "Tributo sui rifiuti (TARI) – Approvazione tariffe anno 2022";
- proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 312 del 19/05/2022 ad oggetto: "TARI anno 2022 - Agevolazioni a carattere sociale per utenze domestiche ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento";

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

A questo punto il Presidente del Consiglio, stante l'urgenza, pone in votazione l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti 27

Favorevoli 17 Bartolozzi, Biagioni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, Guerrini, Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Sbolgi, Wong, Romei

Contrari 10 Belgiorno, Betti, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel, Cocci, Spada, La Vita, Maioriello

Pertanto il Consiglio Comunale delibera altresì, di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Vice Segretario Generale Giovanni Ducceschi Il Vice Presidente del Consiglio Giacomo Sbolgi

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.





Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
Bilancio di previsione 2022-2024	MERGED_BILANCIO PREV. 2022-2024 con numerazione.pdf	27/05/2022
4C32187685A2E1BB26007F3DCB5F53A08FEDB8A83BF351759FD3DA8EBE900B16		
Nota integrativa	MERGED_Nota Integrativa Bil_2022_2024.pdf	27/05/2022
160993FFE8A4272963F819CCF570E7DC89B16E823565EA1441E9360368BCA938		
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	PARERE_SR_2022_325.odt.pdf.p7m	30/05/2022
4C0F3E1CE35234461CF02C2A851243EF5F36C854110D0D892A3BC9BDE7C91067		
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	PARERE_SR_2022_325.odt.pdf.p7m	30/05/2022
B5EB4BEC335DC08F9634C2577C924E044568688922955AFA5A3A7BC240B70C2		
Parere revisori	Parere bilancio di previsione 2022 2024.pdf.p7m	13/06/2022
12A21C03A893120270EFABD94FAA43E9E5415726C8D352ECD9F15C47F37DDD25		

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
Bilancio di previsione 2022-2024	MERGED_BILANCIO PREV. 2022-2024 con numerazione.pdf	27/05/2022
4C32187685A2E1BB26007F3DCB5F53A08FEDB8A83BF351759FD3DA8EBE900B16		
Nota integrativa	MERGED_Nota Integrativa Bil_2022_2024.pdf	27/05/2022
160993FFE8A4272963F819CCF570E7DC89B16E823565EA1441E9360368BCA938		
Parere revisori	Parere bilancio di previsione 2022 2024.pdf.p7m	13/06/2022
12A21C03A893120270EFABD94FAA43E9E5415726C8D352ECD9F15C47F37DDD25		

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

GIACOMO SBOLGI

codice fiscale SBLGCM79D01G999A

num.serie: 2021635908851995788

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 18/02/2022 al 11/11/2022

GIOVANNI DUCCESCHI

codice fiscale DCCGNN58L17G713X

num.serie: 6804111267405941744

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 20/02/2022 al 30/11/2024